



OGGETTO: Emanazione del Regolamento avente ad oggetto la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTO il D.I. 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*.
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*, ed in particolare l'art. 23 avente ad oggetto i contratti per attività di insegnamento;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante *“Valorizzazione dell'efficienza delle Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università”* e in particolare gli articoli 7 e 8 relativi all'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi di studio;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;
- VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'AccREDITAMENTO del Sistema Universitario AVA3;
- VISTE le linee guida ANVUR in materia di accREDITAMENTO periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 recante la *“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240”*
- VISTO il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accREDITAMENTO;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

- RICHIAMATO** il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
- RICHIAMATA** la delibera del 26 marzo 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha ravvisato la necessità di procedere all'emanazione di un Regolamento che disciplini la stipula dei contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, conferendo contestualmente mandato al Direttore Generale Vicario di provvedere in tale senso;
- RICHIAMATA** la delibera del 7 maggio 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha definitivamente approvato lo schema di Regolamento proposto conferendo mandato al Rettore di procedere con l'emanazione del relativo provvedimento di emanazione;
- RICHIAMATO** il vigente Statuto di Ateneo;
- RICHIAMATO** il Regolamento Generale di Ateneo;
- RICHIAMATO** il Codice Etico dell'Ateneo;
- VALUTATO** ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È emanato il Regolamento dell'Ateneo avente ad oggetto la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il Regolamento di cui all'art. 1, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto.

Art. 3

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

ROMA, 16 MAGGIO 2025



**IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE**

Firmato digitalmente
da: Marco Abate
Data: 16/05/2025
11:57:07

Ricevuto originale firmato
Per la raccolta decreti.
Roma, 16.05.2025



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PER ATTIVITA' DI
INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

ALLEGATO AL D.R. 16 MAGGIO 2025, N. 3

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in applicazione dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni, i criteri, le modalità e le procedure per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato ai fini del conferimento di incarichi didattici, a soggetti italiani e stranieri che siano in possesso di una specifica qualificazione, nei Corsi di Studio attivati presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi (d'ora in avanti Università).
2. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati esclusivamente nel rispetto del presente Regolamento e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Articolo 2

Tipologie dei contratti di insegnamento

1. Possono essere conferiti mediante la stipula di contratti di insegnamento, ai sensi del presente Regolamento, incarichi didattici che consistono nell'assunzione della responsabilità di interi insegnamenti, ovvero di loro parti o moduli, nonché incarichi didattici che consistono nell'assunzione di attività integrative e di supporto, secondo le determinazioni degli organi che ne hanno la competenza ai sensi delle norme statutarie e regolamentari vigenti.
2. I predetti incarichi sono attribuiti nel rispetto del Codice Etico dell'Ateneo e i relativi contratti sono stipulati, con esclusivo riferimento a quelli a titolo oneroso, nei limiti degli stanziamenti all'uopo iscritti annualmente nel bilancio universitario, come indicato nel successivo art. 3.
3. Nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, i contratti per attività di insegnamento attivabili dall'Università si distinguono come segue:
 - a) contratti della durata di un Anno Accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni consecutivi, stipulati anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e con le istituzioni di ricerca di cui al DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, al fine di avvalersi, per insegnamenti di alta qualificazione, della collaborazione di esperti di elevata competenza in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
 - b) contratti della durata di un Anno Accademico con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative. Rientrano in tale tipologia di incarichi anche quelli volti ad assicurare lo svolgimento di compiti sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali (ad es. sostegno, seminari, esercitazioni, attività di relatore per prove finali e tesi);
 - c) contratti anche di durata inferiore a un Anno Accademico, riservati a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama finalizzati a favorire e sviluppare l'internazionalizzazione delle attività formative che fanno capo all'Ateneo. Ai titolari di contratti ai sensi della presente lettera è riconosciuto lo status di *visiting professor*.
4. Il trattamento economico dei contratti di insegnamento di cui al presente articolo, qualora stipulati a titolo oneroso, è determinato, nei limiti delle disponibilità del bilancio universitario, dal Consiglio di Amministrazione. Per i contratti rientranti nella tipologia di cui al comma 3, lettera c), il finanziamento può avvenire anche mediante risorse appositamente messe a disposizione da soggetti privati, imprese o fondazioni ed è comunque definito sulla base di un congruo confronto con incarichi analoghi conferiti da altre università italiane ed europee.



Articolo 3

Copertura finanziaria

1. Il Consiglio di Amministrazione stanziava annualmente sul bilancio dell'Ateneo la quota di risorse destinabile alla retribuzione di contratti per attività d'insegnamento a titolo oneroso di cui all'art. 2, comma 3. L'utilizzo di tali risorse è disposto tenendo conto delle esigenze didattiche espresse dai Dipartimenti. Alle risorse ricavate dal *budget* d'Ateneo possono aggiungersi risorse assicurate dai Dipartimenti a cui afferiscono i corsi di studio interessati e finanziamenti a ciò finalizzati provenienti da soggetti esterni.
2. Alla stipula dei contratti e alla liquidazione dei compensi, ove previsti, provvede la competente struttura dell'Amministrazione centrale, in collaborazione, per quanto richiesto, con i Dipartimenti interessati.

Articolo 4

Attivazione dei contratti

1. In sede di programmazione didattica annuale o quando se ne verifichi la necessità, i Dipartimenti, verificati gli insegnamenti previsti dalla didattica erogata dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale che non trovano copertura mediante le procedure per l'attribuzione di compiti didattici istituzionali ovvero mediante affidamento didattico aggiuntivo a Professori e Ricercatori in servizio, formulano la proposta di attivazione di contratti come previsti dal presente Regolamento. Per l'attivazione di contratti, ove necessari, relativi ad attività d'insegnamento nell'ambito delle Scuole di Specializzazione e dei Corsi di Dottorato di Ricerca si provvede secondo le procedure, per quanto applicabili, previste dal presente articolo. Le procedure per l'attivazione di contratti d'insegnamento nei Corsi di Master e nei Corsi di formazione finalizzata ai sensi dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, sono stabilite nei relativi regolamenti.
2. All'attivazione degli incarichi di insegnamento oggetto di contratto secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), si provvede su proposta del Dipartimento interessato, recante altresì l'indicazione nominativa dell'esperto di elevata competenza cui si intende conferire l'incarico, corredata dal relativo curriculum scientifico e professionale. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, spetta al Nucleo di Valutazione di Ateneo la verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale dell'esperto rispetto all'incarico da attribuire. Una volta acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, la proposta è sottoposta al vaglio preventivo del Senato Accademico e, successivamente, all'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Il rinnovo di contratti per lo stesso incarico allo stesso soggetto che ha già ricevuto una valutazione positiva da parte del Nucleo di Valutazione non richiede ulteriori valutazioni.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità in relazione all'attività di insegnamento da svolgere possa ritenersi verificata automaticamente.
5. All'attivazione degli incarichi di insegnamento oggetto di contratti secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), si provvede mediante una procedura di valutazione comparativa effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Dipartimento interessato, fra coloro che hanno risposto a un avviso pubblico di manifestazione d'interesse di cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. La durata minima di pubblicazione dell'avviso pubblico non può essere inferiore a 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
6. L'avviso pubblico, che può essere unico anche per più procedure, deve indicare:
 - a) i requisiti di partecipazione alla procedura;



- b) la tipologia dell'attività didattica richiesta (insegnamento, parte di insegnamento, modulo, l'eventuale necessità di registrare videolezioni, didattica integrativa, sostegno, seminari, esercitazioni, attività di relatore per prove finali o tesi, eccetera), con l'indicazione del settore scientifico-disciplinare di riferimento, se previsto;
 - c) in caso di insegnamento, anche parziale, il titolo dell'insegnamento e una sintetica descrizione dei corrispondenti obiettivi formativi;
 - d) l'Anno Accademico o, se di durata inferiore, il periodo di svolgimento dell'attività;
 - e) l'ammontare del compenso;
 - f) i doveri del titolare dell'incarico;
 - g) i criteri di valutazione comparativa del curriculum e dei titoli scientifici e professionali dei candidati;
 - h) le modalità di pubblicazione degli esiti della valutazione e i termini per proporre ricorso;
 - i) l'obbligo per il vincitore della valutazione comparativa, qualora sia dipendente dell'Ateneo, di produrre il nulla osta del Direttore Generale allo svolgimento dell'incarico, ai fini della stipula del contratto;
 - j) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e la documentazione da allegare.
7. Ogni candidato deve presentare la propria domanda di partecipazione indirizzata al Rettore secondo le modalità individuate dall'avviso pubblico, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione. È possibile che uno stesso soggetto si candidi per più incarichi didattici, anche nell'ambito di diversi avvisi.
8. All'attivazione degli incarichi di insegnamento oggetto di contratti secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), si provvede per conferimento diretto su richiesta motivata del Dipartimento interessato, riferita al soggetto di alta qualificazione con il quale si intende stipulare il contratto. Le proposte sono presentate dal Rettore al Consiglio di Amministrazione che delibera nell'ambito delle risorse disponibili a ciò destinate, previo parere del Senato Accademico. Il curriculum del candidato deve essere pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 5

Titolari delle prestazioni

1. Possono assumere gli incarichi oggetto dei contratti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), esperti di alta qualificazione e competenza in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, inclusi Professori di prima e di seconda fascia pensionati già in servizio presso Università italiane o straniere.
2. Possono presentare domanda di partecipazione alle procedure di selezione previste dall'art. 4, comma 5, per l'assunzione a titolo oneroso degli incarichi oggetto dei contratti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), soggetti che non siano Professori o Ricercatori in servizio presso le Università italiane o straniere, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Costituiscono titoli preferenziali il titolo di dottore di ricerca ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero, nonché l'abilitazione conseguita secondo le procedure previste dall'art. 16 della legge 23 dicembre 2010 n. 240, cui non abbia fatto seguito alcuna chiamata da parte di una Università.
3. Qualora il soggetto individuato per il conferimento dell'incarico sia dipendente dell'Ateneo, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione del Direttore Generale allo svolgimento dell'incarico.
4. I soggetti titolari degli incarichi di cui all'art.2, comma 3 non possono superare l'85° anno di età nell'Anno Accademico di affidamento dell'incarico.



Articolo 6

Procedure di valutazione comparativa per il conferimento degli incarichi oggetto dei contratti di cui all'art. 2, comma 3, lettera b)

1. La valutazione comparativa dei curricula e dei titoli scientifici e professionali presentati dai candidati e la individuazione del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata sulla base dei criteri indicati nell'avviso pubblico, da un'apposita Commissione nominata dal Dipartimento interessato. In caso di partecipazione di un solo candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità a ricoprire l'incarico. A tale adempimento può provvedere il Dipartimento interessato, senza bisogno di nominare una Commissione.
2. Ultimata la valutazione comparativa la Commissione formula la graduatoria di merito dei candidati idonei. La graduatoria, insieme agli atti relativi alla procedura di valutazione, è approvata dal Rettore ed è pubblicata sul sito web dell'Ateneo. Le graduatorie hanno validità solo per l'anno accademico per il quale si è svolta la procedura. In caso di rinuncia o di risoluzione anticipata del rapporto, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Articolo 7

Procedure di selezione per il conferimento degli incarichi per attività di insegnamento finalizzati a favorire l'internazionalizzazione di cui all'art. 2, comma 3, lettera c)

1. Per favorire l'internazionalizzazione, l'Università può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama, anche utilizzando fondi donati *ad hoc* da soggetti privati, imprese e/o fondazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente Regolamento.
2. Rientrano nelle previsioni del comma 1, i soggetti di nazionalità estera e i cittadini italiani residenti all'estero da almeno 12 mesi.
3. Costituisce oggetto dei predetti incarichi l'attività didattica per un insegnamento o per una parte di esso o per attività di didattica integrativa.
4. Su richiesta del Dipartimento interessato, il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato Accademico.
5. Il trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base di confronto con incarichi simili attribuiti da altre università italiane ed europee.

Articolo 8

Conferimento e rinnovo degli incarichi

1. I contratti sono stipulati dal Rappresentante Legale o da un suo delegato.
2. I contratti di cui all'art. 2, comma 3 possono essere rinnovati, solo a condizione che:
 - l'attività didattica svolta dal titolare dell'incarico nell'anno precedente sia stata valutata positivamente dal Consiglio di Dipartimento, tenuto conto anche dei risultati degli eventuali questionari degli studenti;
 - nel caso dei contratti di cui all'art.2, comma 3, lettera a), il Nucleo di Valutazione di Ateneo abbia espresso valutazione positiva ai sensi dell'art. 4, commi da 2 a 4;
 - la deliberazione con la quale il Consiglio di Dipartimento approva il rinnovo per il successivo anno accademico preveda la persistenza delle originarie esigenze didattiche;
 - in caso di contratti a titolo oneroso, sussista la disponibilità finanziaria.
3. Lo stesso soggetto può essere destinatario contemporaneamente di più contratti di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b).



4. Ai contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano i contratti e, in particolare, quelle relative alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 e seguenti, nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9

Diritti e doveri dei titolari di contratto

1. Il contratto per lo svolgimento di attività di insegnamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettere a) e c) impegna il Docente a prestare la propria opera, in relazione alle esigenze connesse, per tutto l'Anno Accademico. I contratti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) indicano la durata dell'impegno richiesto in relazione alle esigenze connesse.
2. Fatto salvo l'eventuale trattamento specifico da riservare ai titolari dei contratti di cui all'art. 2, comma 3, lettera c), il docente titolare di insegnamenti a seguito della stipula di un contratto deve garantire lo svolgimento delle seguenti attività per l'intero Anno Accademico di riferimento del contratto:
 - a) gestione degli esami di profitto, in accordo con quanto previsto in materia dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento degli Studenti e secondo le indicazioni operative comunicate dall'Ateneo;
 - b) organizzazione di un numero di aule virtuali per Anno Accademico almeno pari al numero di CFU dell'insegnamento garantendo, in ogni caso, lo svolgimento in forma sincrona di una quota non inferiore al 20% del monte ore complessivo di didattica frontale;
 - c) organizzazione di un numero di incontri di coordinamento con il tutor didattico dell'insegnamento, almeno pari al numero di appelli di esame previsti nell'Anno Accademico;
 - d) ricevimento studenti, di concerto con il tutor didattico dell'insegnamento;
 - e) compilazione, secondo le tempistiche indicate dall'Ateneo, della scheda dell'insegnamento, in italiano e in inglese;
 - f) garantire la completezza e l'aggiornamento dei contenuti e del layout delle video-lezioni e del materiale didattico integrativo, secondo le esigenze, le indicazioni e gli standard qualitativi previsti dall'Ateneo;
 - g) ove previsto dal contratto, registrazione delle video-lezioni secondo la quantità, la qualità e le tempistiche di realizzazione impartite dai competenti uffici di Ateneo.

Il docente a contratto a cui è affidata solo una parte di insegnamento deve garantire, per l'intero Anno Accademico di riferimento del contratto, la propria collaborazione con il titolare dell'insegnamento per lo svolgimento delle suddette attività.

3. Su richiesta dell'Ateneo o del Dipartimento competente, i docenti titolari dei contratti di cui all'art. 2, comma 3, partecipano alla formazione delle Commissioni di laurea, possono seguire come relatore gli elaborati finali e le tesi per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Università e possono svolgere attività di tutorato e orientamento degli studenti.
4. Il Docente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università qualsiasi impedimento che possa pregiudicare l'adempimento degli obblighi cui contrattualmente è tenuto.
5. I docenti titolari di insegnamenti a seguito della stipula di contratti di cui all'art. 2, comma 3, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Corso di Studio in cui svolgono la propria attività nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.
6. Il docente titolare di contratto è tenuto a rispettare il Codice etico dell'Università e a svolgere personalmente le attività didattiche che gli sono state affidate.



Articolo 10

Incompatibilità

1. Fatto salvo l'adempimento prioritario e integrale degli obblighi contrattuali, i titolari degli incarichi didattici di cui al presente Regolamento possono svolgere altre attività o funzioni che non determinino un conflitto di interessi con la loro specifica posizione all'interno dell'Università e non arrechino pregiudizio all'Ateneo.
2. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati da coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, nonché rapporti di unione civile o di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, con un Professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto il contratto ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono incompatibili con le ipotesi previste dall'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni.

Articolo 11

Trattamento previdenziale

1. Ai contratti di cui al presente Regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni previste all'art. 2, comma 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12

Decadenza, risoluzione e recesso

1. Coloro che, senza giustificato motivo, non provvedono a sottoscrivere il contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione universitaria sono considerati decaduti.
2. Il contratto si risolve automaticamente in caso di violazione delle disposizioni contemplate dal precedente art. 10, ovvero qualora l'incaricato non inizi a svolgere nel termine stabilito dallo stesso contratto le prescritte attività.
3. Il docente che intenda recedere dal contratto stipulato per qualsiasi motivo dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (a.r.) o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso minimo di trenta (30) giorni. Rimane ad ogni modo fermo l'obbligo di adempiere a tutti gli impegni contrattuali fino alla data di efficacia del recesso.
4. Resta inteso che, in caso di cessazione anticipata del presente contratto, sia per risoluzione che per inadempimento, il compenso verrà corrisposto in misura proporzionale alle attività effettivamente svolte dal Professore a Contratto fino alla data di efficacia della cessazione.

Articolo 13

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, la verifica della congruità del curriculum scientifico e professionale dell'esperto selezionato rispetto all'incarico da affidare, prevista ex art. 2, comma 1, lettera r), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i contratti di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), è effettuata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo a posteriori rispetto alla stipula del contratto. In caso tale verifica dia esito negativo, il Dipartimento potrà proporre, nell'Anno Accademico successivo, il rinnovo del contratto per lo stesso incarico allo stesso soggetto solo a seguito dell'acquisizione preventiva di un parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo basato su un'integrazione delle informazioni disponibili. In caso di reiterazione del parere negativo, il contratto non potrà essere rinnovato per l'Anno Accademico successivo e potrà essere riproposto in futuro solo a seguito dell'acquisizione preventiva del parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo.



2. Il presente Regolamento, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto del Rettore e pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Con la sua entrata in vigore è abrogata la disciplina in materia di contratti contenuta nei previgenti atti regolamentari o deliberativi.
3. Le modifiche del presente Regolamento sono approvate ed emanate con la stessa procedura prevista dal comma 2.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.